

Al Tribunale di.....

L'Avv.....,difensore di....., si oppone alla richiesta (se formulata da altra parte) di procedere alla verbalizzazione manuale in forma esclusivamente riassuntiva

oppure

L'Avv....., difensore di....., chiede la revoca dell'ordinanza con la quale è stato disposto procedersi alla verbalizzazione manuale in forma esclusivamente riassuntiva

Per i seguenti motivi:

Il titolo III del libro II del Codice di procedura penale è dedicato alla “documentazione degli atti” del procedimento penale. La norma di apertura (art. 134 c.p.p.) detta la regola generale secondo la quale “alla documentazione degli atti si procede mediante verbale”, specificando, al comma 2°, che il verbale deve essere redatto “in forma integrale o riassuntiva, con la stenotipia o altro strumento meccanico, ovvero, in caso di impossibilità di ricorso a tali mezzi, con la scrittura manuale” e precisando, al comma 3°, che “quando il verbale è redatto in forma riassuntiva è effettuata anche la riproduzione fonografica”.

Il contenuto del verbale è poi precisamente disciplinato dall'art. 136 c.p.p. che, in punto di dichiarazioni, al comma 2° precisa che “per ogni dichiarazione è indicato se è stata resa spontaneamente o previa domanda e, in tale caso, è riprodotta anche la domanda, se la dichiarazione è stata dettata dal dichiarante o se questi si è avvalso dell'autorizzazione a consultare note scritte, ne è fatta menzione”.

In applicazione di tale norma generale l'art. 510, nel disciplinare il “verbale di assunzione dei mezzi di prova” precisa, al comma 2°, che “l'ausiliario che assiste il giudice documenta nel verbale lo svolgimento dell'esame dei testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici e delle parti private, riproducendo integralmente in forma diretta le domande poste dalle parti o dal presidente nonché le risposte delle persona esaminate”.

La funzione di tali disposizioni è evidente: garantire che gli atti del processo che documentano dichiarazioni siano completi in ogni loro parte ed idonei dunque a dare attuazione ai principi di

immediatezza, oralità e concentrazione del dibattimento e del contraddittorio nella formazione della prova, sì da tutelare nella sua pienezza il diritto di difesa.

L'art. 510 contempla peraltro che, in ipotesi eccezionali, il verbale di assunzione dei mezzi di prova possa essere redatto "solo in forma riassuntiva".

Le situazioni in cui il ricorso al solo verbale per riassunto è ammissibile sono individuate in termini generali dall'art. 140 c.p.p., dedicato alle "modalità di documentazione in casi particolari", che recita "il giudice dispone che si effettui soltanto la redazione contestuale del verbale in forma riassuntiva quando gli atti da verbalizzare hanno contenuto semplice o limitata rilevanza ovvero quando si verifica una contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di ausiliari tecnici". Si tratta dunque di individuare entro che limiti ed in quali ipotesi l'art. 140 c.p.p. possa operare nel legittimare la verbalizzazione soltanto riassuntiva delle udienze dedicate alla assunzione dei mezzi di prova.

E' da escludersi decisamente, attesa la natura e la funzione della prova orale nella formazione del convincimento del giudice, che essa possa integrare un'attività processuale di "contenuto semplice o limitata rilevanza". Il fatto stesso che il codice di rito imponga la verbalizzazione delle domande, l'eventuale indicazione della spontaneità delle risposte, l'indicazione degli atti che il teste abbia eventualmente consultato, "la descrizione di quanto l'ausiliario....ha constatato....o è avvenuto in sua presenza" attesta la centralità della prova orale nel dibattimento e dunque la necessità che ne venga garantita l'assoluta genuinità. Il verbale deve dunque dar atto, momento per momento, delle modalità e dei tempi di formazione della prova orale, in maniera idonea a dar conto di ogni singolo passaggio.

E' di tutta evidenza dunque come il verbale redatto esclusivamente per riassunto sia assolutamente inidoneo a formare una prova genuina ed a garantire l'effettività del contraddittorio nella formazione della prova.

Quanto all'ulteriore ipotesi di ricorso alla sola verbalizzazione per riassunto essa postula che si sia in presenza di "una contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di ausiliari tecnici". Tale ipotesi deve letteralmente ricondursi a situazioni affatto momentanee, contingenti appunto, e dunque a carenze assolutamente limitate nel tempo e occasionali, quali quelle cagionate da guasti facilmente riparabili o da un improvviso malore del tecnico (in questo senso Trib. Napoli, ord. 10.1.1990, Scognamiglio, e nello stesso senso Trib. Trani, ord. dal n.910 al 916 del 2003). Nelle situazioni di stabile mancanza del servizio di integrale riproduzione o di sua cessazione non momentanea nel senso sopra precisato, il codice di rito non legittima dunque il ricorso alla verbalizzazione esclusivamente riassuntiva.

Una diversa interpretazione, che estendesse tale ipotesi ad ogni situazione di assenza di strumenti di riproduzione integrale, quale ad esempio quella determinata dalla sospensione sine die del servizio di trascrizione e fonoregistrazione, si porrebbe in insanabile contrasto con le norme sopra citate e con la funzione cui esse assolvono, legittimando un'interpretazione abrogativa degli articoli 134 e 510 c.p.p. (in questo senso Tribunale di Lucca, ord. 1.2.2005).

L'eventuale inosservanza di tali disposizioni non costituisce peraltro mera "irregolarità", ma, incidendo direttamente sull'intervento, sulla assistenza e sulla rappresentanza dell'imputato e delle altre parti private, oltrechè sul corretto esercizio dell'azione penale, va a determinare una nullità dell'atto di assunzione della prova testimoniale ex art. 178 lett. c) e degli atti conseguenti.

In ragione di quanto sopra esposto,

si insiste nell'opposizione (o nell'istanza di revoca) sopra formulata.

In mancanza, si eccepisce fin d'ora la nullità dell'atto di assunzione della prova testimoniale ex art. 178 lett. c) c.p.p. e dei relativi e consequenziali atti del procedimento, per violazione delle norme che disciplinano l'intervento, l'assistenza e la rappresentanza, determinando una evidente lesione del suo diritto di difendersi provando.

In ulteriore ipotesi si solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 140 c.p.p., in riferimento agli articoli 3, 24 e 111 Cost., nella parte in cui consentono la redazione del verbale in forma riassuntiva anche con riferimento all'assunzione di prove testimoniali.

Le norme censurate infatti, se interpretate nel senso di consentire la verbalizzazione esclusivamente per riassunto anche con riferimento all'assunzione di prove testimoniali, comporterebbero:

- la violazione dell'art. 3 Cost. per disparità di trattamento, sia tra cittadini-parti del processo che fruiscono dell'integrale riproduzione delle dichiarazioni testimoniali e quelli che non ne fruiscono per carenza di fondi, sia tra cittadini-parti di un processo nell'ambito del quale una prova viene considerata non semplice o di limitata rilevanza – e dunque attrezzata con uno strumento di verbalizzazione integrale – e quelli di un processo in cui tale valutazione non viene effettuata. Ed invero l'art. 140 c.p.p. appare privo di tassatività e determinatezza, risolvendosi in un mero arbitrio circa l'utilizzo della forma riassuntiva, con ciò ingenerandosi una ingiustificata disparità di trattamento, laddove invece essa dovrebbe imporre che tale facoltà da parte del giudice possa essere esercitata soltanto in ipotesi tassative, ed in particolare limitatamente alle ordinanze endoprocessuali e ad esclusione della verbalizzazione delle testimonianze, da assumere sempre con stenotipia o con l'ausilio della fonoregistrazione e successiva trascrizione;
- la violazione degli artt. 24 e 111 Cost. per violazione del diritto di difesa dell'imputato e del diritto al giusto processo di imputati e parti civile. L'art. 140 c.p.p., secondo l'interpretazione che qui si censura, consentirebbe infatti che la prova testimoniale sia raccolta secondo modalità preclusive del

corretto esercizio del diritto alla prova, ed in particolare del diritto a svolgere esami e controesami secondo cadenze predeterminate ed in assenza di intervento del giudice. La stessa norma inoltre, sempre secondo l'interpretazione censurata, pregiudicherebbe integralmente la genuinità della prova, dovendo necessariamente passare attraverso il filtro del giudice che ne sintetizza i concetti e dunque attraverso modalità che non assicurano la genuina e perfetta corrispondenza della documentazione agli atti che essa ritrae, con ciò violando il principio del contraddittorio nella formazione della prova.